



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.lavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **CANON ITALIA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA'. Giovanni Pirola e Maria Guazzoni, assistiti da Emanuela Cambrini di UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Roberto Pennati, con delega del Nazionale;
- per la UGL TERZIARIO Naz.le, Giuliano Giannetti.

Sono, altresì, presenti Bruno Pilo per la UILTuCS di Milano, nonché Salvatore Fischetti, Stefano Baiocco, Gabriele Ginghamini, Amedeo Caresani, Domenico Rijillo e Maurizio Pianazzi per le RSA.

PREMESSO CHE

- la Canon Italia spa, con un organico complessivo pari a n. 397 lavoratori, è inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio";
 - in data 22.03.11 la Società ha avviato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero pari a n. 137 lavoratori delle unità produttive di San Donato Milanese (MI) e Roma;
 - con successiva nota trasmessa in data 09.05.11 (Prot. n. 15/VII/0010851/MA003.A001 del 12.05.11), la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, questo Ministero con nota del 18.05.11 (Prot. n. 15/VII/0011213/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione del 30.05.11, rinviata alla data odierna su concorde richiesta delle Parti, come da verbale di riunione agli atti del Ministero;
- nel corso degli incontri tenutisi, l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella citata lettera di avvio, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In esito alla trattativa, le Parti si sono date atto che il semplice utilizzo della

procedura di riduzione collettiva dei lavoratori non consentirebbe una corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti in esubero. Le Parti hanno concordato, pertanto, sull'opportunità di gestire le attuali eccedenze occupazionali, facendo ricorso alla mobilità e alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, come di seguito meglio specificato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91**, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 luglio 2011 e sino al 30 giugno 2012, con riguardo ad un numero massimo di **137 lavoratori**, di cui n. 38 della sede di Roma e n. 99 della sede di S. Donato Milanese (MI), con riferimento alle figure professionali dichiarate in esubero e avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
- I lavoratori saranno sospesi in Cigs a zero ore. Non troverà applicazione il criterio della rotazione tra i lavoratori sospesi e il restante organico in forza alle sedi aziendali coinvolte dal ricorso alla Cigs, a fronte della infungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori interessati al presente accordo e, comunque, trattandosi, in taluni casi, di attività che non verranno più svolte dalla Canon Italia Spa, e che saranno trasferite in capo alla Ocè. Società controllata dalla Azienda in oggetto.
- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.
- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 - a) ricollocazione presso la Ocè, alle medesime condizioni contrattuali con la formula del distacco;
 - b) percorsi di outplacement;
 - c) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, di individuare quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la messa in mobilità dei lavoratori posti in Cigs, pari ad un numero massimo di 137 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e, comunque, sempre avuto riguardo alle figure professionali dichiarate in esubero dall'Azienda. In caso di adesione volontaria di figure con profilo professionale non dichiarato in esubero, l'azienda si riserva di valutare le singole richieste solo nel caso in cui tali lavoratori siano impiegati in mansioni ritenute fungibili secondo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative e di tutela del know-how aziendale o che possano divenire tali attraverso un percorso formativo coerente con gli impegni e le necessità aziendali.
- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2012.

- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo, come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

In fine, le Parti concordano di incontrarsi in sede aziendale con cadenza trimestrale, al fine di verificare la situazione aziendale e l'andamento della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

CANON ITALIA SPA

Josvan Tubo
Maria Guassoni
UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
Rauli

FILCAMS CGIL

[Signature]

FISASCAT CISL

[Signature]

UILTCS UIL

[Signature]

UGL TERZIARIO

[Signature]

RSA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature]